

**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI
LAVORO DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA
REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10**

*Prime disposizioni giuridiche e norma di rinvio relative al
Quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007*

CISL-FP *Carlo Marozzo*
COBAS-COIR *Plinio Marino*
SIALIPS - *[Signature]*
UGL *[Signature]*
UIL FPL - *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*
CISAS *[Signature]* *[Signature]*
FP *[Signature]*
IL SIAD osserva l'ipotesi di CCRL riservandosi
di formulare le proprie osservazioni sulle parti
cui è contrario, unitamente alle altre dichiarazioni.
[Signature] *[Signature]*

[Signature]

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo regionale si applica al personale dipendente dalla Regione Siciliana e dagli altri enti di cui all'art.1 della legge regionale 15.5.2000, n.10 che adottano lo stesso contratto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nel periodo di riferimento, fatte salve le esclusioni normativamente previste.
2. Al personale del comparto non dirigenziale soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa della Amministrazione, di processi di privatizzazione, di decentramento amministrativo e di esternalizzazione, si applica il presente contratto sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCRL, della nuova disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
3. Nel testo del presente contratto si utilizzerà la dizione "D.lgs. n.165/2001" per fare riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, come recepito dalla L.r. 15 maggio 2000, n.10 e come sostituito dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Nel testo del presente contratto, si utilizzerà la dizione "L.r. n.10/2000" per fare riferimento alla legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il riferimento alla Regione Siciliana e agli Enti di cui all'art.1 della L.r. n.10/2000 è riportato nel resto del presente contratto come Amministrazione. Se il riferimento è alla "Regione Siciliana" o agli "Enti di cui all'art.1 della L.r. n.10/2000" il testo riporterà tali dizioni virgolettate.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa e il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Amministrazione con idonea pubblicità da parte dell'A.RA.N. Sicilia.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le modalità previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Ferma restando la necessità della preventiva previsione della copertura finanziaria con la procedura di cui all'art.28, commi 1 e 2 della L.r. n.10/2000, al personale in servizio viene corrisposta dal mese successivo, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, una somma riassorbibile con gli aumenti stabiliti dal futuro accordo e determinata applicando il 30% del tasso di inflazione programmato alle voci a), b) e d) della retribuzione di cui all'art. 80, comma 1 del CCRL 2002-2005.
7. Ove la vacanza contrattuale si protragga per oltre sei mesi, la percentuale del tasso da applicare per la determinazione dell'indennità è pari al 50%.

Art. 3

Disposizioni disciplinari

1. Al comma 5, lett. h dell'art. 68 del CCRL 2002-2005, sono soppresse le parole "con vie di fatto".
2. Al comma 6 dell'art. 68 del CCRL 2002-2005, sono aggiunte le seguenti lettere:
 - g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
 - h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
 - i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Amministrazione o a terzi.
3. Al comma 8, lett. c, punto 1, dell'art. 68 del CCRL 2002-2005, sono soppresse le parole "per i delitti indicati nell'art. 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lettere c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;" e sono sostituite con le parole "per i delitti previsti all'art.15, comma 1, lett.a), lett. b) limitatamente all'art.316 del codice penale, lett.c) e lett. f) della Legge 19.3.1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni".
4. Al comma 8, dell'art. 68 del CCRL 2002-2005, è aggiunta la seguente lettera:

g) ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

5. L'art. 69 del CCRL 2002/2005 è sostituito dal seguente:

1. "Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 68, comma 8. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Qualora l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall'art.67, comma 2.
4. Fatto salvo il disposto dell'art.5, comma 2, della Legge n.97/2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i casi previsti all'art.5, comma 4, della Legge n.97/2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 68 come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art.5, comma 2 della Legge n.97/2001 e dall'art.28 del codice penale relativamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art.653 c.p.p. e l'Amministrazione dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all'interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l'assoluzione sia motivata "perché il fatto non costituisce illecito", non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, si applica quanto previsto dall'art.653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato "perché il fatto non costituisce reato", non escludendo

quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art.653, comma 1 bis del c.p.p..
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 68 e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, su sua richiesta da presentarsi entro 90 giorni dalla data di deposito della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento o nella categoria e nella posizione economica corrispondente in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento, qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10 il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento."

6. L'art. 71 del CCRL 2002/2005 è sostituito dal seguente:

1. "Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 68, commi 7 e 8.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti dalla L. n.55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art.15, comma 1, lett.a), lett. b) limitatamente all'art.316 del codice penale, lett.c) e lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
5. Nel caso dei delitti previsti all'art.3, comma 1, della Legge n.97/2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo possono essere applicate le misure previste dallo stesso art.3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art.4 comma 1 della citata Legge n.97/2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art.69 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art.81, comma 2, lettera A, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento pronunciata con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 68, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente riammesso in servizio, salvo che, per reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 e 8 dell'art. 68, l'Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale."

Art. 4

Norme transitorie per i procedimenti disciplinari

1. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCRL fatta eccezione per i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto che vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

TITOLO III – Trattamento economico

Capo I

Art. 5

Incrementi contrattuali

1. L'importo annuo dello stipendio tabellare di cui al comma 1, lettera a) dell'art.80 del CCRL 2002-2005 biennio economico 2004/2005 è incrementato degli importi mensili indicati nella tabella A allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

2. Alla data dell'1 giugno 2006 e dell'1 giugno 2007 gli stipendi tabellari risultano negli importi indicati nella tabella B allegata al presente contratto.
3. A decorrere dall'1 giugno 2007 l'importo dell'indennità di amministrazione è incrementato degli importi di cui alla tabella A allegata al presente contratto; dalla stessa data l'indennità di amministrazione risulta quindi rideterminata negli importi riportati dalla tabella C allegata al presente contratto.
4. La Commissione paritetica istituita con l'art.2 del CCRL 2002-2005, biennio economico 2004-2005, i cui compiti si intendono rinnovati con il presente contratto, è modificata sostituendo, per il personale della Regione Siciliana, l'Aran Sicilia con il Dipartimento del personale. La nuova Commissione sarà costituita entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, a cura dello stesso Dipartimento. Resta invariata la composizione della suddetta Commissione per la definizione delle problematiche relative al personale degli enti.

Art. 6 **Effetti dei nuovi trattamenti economici**

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle contribuzioni assistenziali e previdenziali, sui contributi di riscatto e sulle ferie non godute e da monetizzare, nonché su ogni altro istituto economico contrattuale, in conformità alla normativa contrattuale vigente; resta esclusa l'erogazione di differenze retributive per gli anni 2006-2007 relativamente agli istituti del trattamento accessorio.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti anche ai dipendenti cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007, limitatamente agli scaglioni maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 **Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni**

1. Il Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni o FAMP, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione in sede di contrattazione di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Il Fondo, per il personale a tempo indeterminato, è costituito dalla previsione definitiva di spesa al 31/12/2005 ed è incrementato ogni anno a partire dal primo gennaio 2006, dai risparmi di gestione riferiti alle seguenti spese di personale:
 - risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione differenziale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. L'importo confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

- gli importi relativi all'indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;
 - le risorse del Fondo già utilizzate per le progressioni economiche di cui agli artt.84 e 85 del CCRL 2002-2005, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data di passaggio di categoria o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito.
 - Le economie realizzate sul FAMP al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché le economie realizzate sul fondo di cui al successivo comma 6.
3. Confluiscono altresì nel Fondo per il personale a tempo indeterminato:
- le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative, nazionali, regionali e comunitarie destinate all'incentivazione del personale, ferma restando la specifica destinazione e regolamentazione normativamente prevista;
 - le somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della Legge n.449/1997 (sponsorizzazioni per maggiori fruizioni), incrementano la quota del Fondo del dipartimento interessato, in aggiunta alla distribuzione annuale;
 - i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di leggi o regolamenti.
4. Per le medesime finalità è costituito un separato fondo per il personale a tempo determinato, in conformità all'art.10 della L.r. 6.2.2008, n.1. Per tale fondo valgono, in quanto applicabili, in relazione alla diversa tipologia del rapporto di lavoro, le disposizioni relative al trattamento accessorio di cui al CCRL 2002-2005.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi, di incremento della dotazione organica con conseguenti assunzioni o di consistenti nuove assunzioni anche a tempo determinato, l'Amministrazione potrà stabilire, secondo le vigenti disposizioni, le modalità di adeguamento delle risorse destinate al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni del personale.
6. Il fondo per il trattamento accessorio del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, compresi gli autisti, dei dipendenti in servizio presso le Stazioni Uniche Appaltanti, del personale di cui alla delibera di Giunta n.625 del 22.12.2005 e dei dipendenti di cui all'art.5 dell'accordo 30 giugno 2003 è assicurato dal Governo regionale mediante lo stanziamento già istituito a partire dall'anno 2005, nella misura stabilita per l'anno 2007. Il trattamento accessorio del suddetto personale è determinato con gli appositi accordi previsti dall'art. 3, comma 3 del CCRL vigente, che dovranno essere stipulati entro il 30 maggio di ogni anno. Nella ipotesi di decorso infruttuoso del suddetto termine per lo stesso anno continuerà ad applicarsi l'accordo previgente.
7. A partire dall'anno 2008 sul fondo di cui al precedente comma è imputato il trattamento accessorio del personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, in conformità al comma 4 dell'art. 16 della l. r. 6 febbraio 2008 n. 1. La contrattazione di cui all'art. 3, comma 3 del CCRL 2002/2005 determinerà i criteri di utilizzazione del fondo con riferimento al personale che presta servizio presso il suddetto ufficio.

Art. 8

Modalità di utilizzazione dei fondi extra-regionali

1. Le amministrazioni individuate nella proposta progettuale "Azioni di Sistema per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'amministrazione regionale finalizzata all'attuazione del Accordi di programma Quadro e del POR", nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana "Carlo Alberto Dalla Chiesa" – Atto integrativo e II Atto integrativo, condiviso dalla Giunta di Governo con deliberazione n.390 dell'1 ottobre 2007, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario o speciali progetti diretti al personale addetto alla gestione dei processi connessi all'attuazione degli AA.PP.QQ. e del POR, individuato secondo i criteri contenuti nel predetto documento.
2. Le predette prestazioni sono finanziate con le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui all'art.13 comma 1 della L.r. 22 dicembre 2005, n.19 ed eventuali analoghe successive ripartizioni a valere su delibere CIPE.
3. Le predette prestazioni possono essere autorizzate anche in deroga al comma 3 dell'art.5 del D.lgs. 8 aprile 2003, n.66. Per ragioni inerenti l'organizzazione del lavoro connesso al raggiungimento degli obiettivi sopradescritti, il limite di cui al comma 3 dell'art.4 del citato D.lgs. n.66/2003 è elevato fino a 12 mesi.
4. Le modalità di erogazione dei compensi per le prestazioni di cui al presente articolo sono quelle previste per il lavoro straordinario dal presente contratto.
5. Le modalità di partecipazione del personale in servizio presso le amministrazioni di cui al comma 1 sono determinate dalle contrattazioni dipartimentali di cui all'art. 4 comma 4 del CCRL.
6. I compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo non possono cumularsi con analoghi compensi per lavoro straordinario e progetti obiettivi svolti nello stesso periodo.
7. La stessa disciplina trova applicazione nel caso di analoghi finanziamenti extra-regionali.

Art. 9

Norme per il Corpo forestale regionale

1. Nel rispetto della normativa vigente per lo sviluppo di carriera ed economico del Corpo forestale regionale, il Comitato istituito con l'art.110 del CCRL 2002-2005 tuttora in vigore proporrà all'Aran Sicilia, entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto, le modalità di utilizzazione del FAMP da parte del personale del suddetto Corpo anche con riferimento alle progressioni economiche previste dagli artt. 84 e 85 del CCRL .
2. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 3, comma 3, in riferimento ai criteri di cui all'art.85 per le progressioni economiche, potranno essere definite le misure proposte dal Comitato di cui al precedente comma.

Art. 10

Norme finali e di rinvio

1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCRL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano a

disciplinare o a riesaminare entro 30 giorni le seguenti materie nel rispetto dei principi contenuti nel memorandum sul lavoro pubblico:

- a) relazioni sindacali;
- b) ordinamento professionale;
- c) rapporto di lavoro;
- d) trattamento economico anche con riferimento agli incarichi extracontrattuali.

2. Nelle more del riesame delle discipline di cui al precedente comma restano in vigore le norme del CCRL 2002/2005 non modificate dalle disposizioni del presente contratto.

CISL - RP
[Signature]
[Signature]

CORAS - CODIR
[Signature]
[Signature]

UGL
[Signature]
[Signature]

SIASIR
[Signature]
[Signature]

VIL FPI

CISAS
[Signature]
 Alberto Chianese

Tramp
 Cecodas

FP e IL
 Sily Gler

SPHy
 Carmelo Ingrasola
 Anfell?

IL SIAD sottoscrive l'ipotesi di CCRL
 riservandosi di presentare le proprie
 osservazioni sulle parti cui è contrario,
 unitamente alle altre dichiarazioni
 V. [Signature] [Signature]

[Signature]

ALLEGATO A

	aumenti tabellari dal 1.6.2006	aumenti tabellari dal 1.6.2007	Aumenti tabellari a regime	Indennità di amministrazione dall'1/6/2007	Totale
A1	30,00	38,00	68,00	5,50	73,50
A2	31,00	39,00	70,00	5,50	75,50
A3	32,00	40,00	72,00	5,50	77,50
A4	33,00	41,00	74,00	5,50	79,50
A5	34,00	42,00	76,00	5,50	81,50
B1	36,00	44,00	80,00	8,54	88,54
B2	37,00	45,00	82,00	8,54	90,54
B3	38,00	46,00	84,00	8,54	92,54
B4	39,00	47,00	86,00	8,54	94,54
B5	40,00	48,00	88,00	8,54	96,54
B6	41,00	49,00	90,00	8,54	98,54
C1	43,00	51,00	94,00	13,85	107,85
C2	44,00	52,00	96,00	13,85	109,85
C3	45,00	53,00	98,00	13,85	111,85
C4	46,00	54,00	100,00	13,85	113,85
C5	46,00	55,00	101,00	13,85	114,85
C6	47,00	56,00	103,00	13,85	116,85
C7	47,00	57,00	104,00	13,85	117,85
C8	48,00	58,00	106,00	13,85	119,85
D1	50,00	60,00	110,00	20,71	130,71
D2	51,00	61,00	112,00	20,71	132,71
D3	52,00	62,00	114,00	20,71	134,71
D4	53,00	63,00	116,00	20,71	136,71
D5	53,00	64,00	117,00	20,71	137,71
D6	54,00	65,00	119,00	20,71	139,71

ALLEGATO B

Categoria/posizione economica	Sipendio tabellare annuo 01.01.2007 (*)	Sipendio tabellare annuo 01.01.2008 (*)
A1	9.237,02	9.693,02
B1	10.259,41	10.787,41
C1	12.271,21	12.883,21
D1	14.706,95	15.426,95

(*) Per 12 mensilità

ALLEGATO C

Categoria	Indennità di amministrazione mensile al 01.01.2007	Incremento mensile dal 01.06.2007
A1	43,00	5,50
A2	43,00	5,50
A3	43,00	5,50
A4	43,00	5,50
A5	43,00	5,50
B1	61,96	8,54
B2	61,96	8,54
B3	61,96	8,54
B4	61,96	8,54
B5	61,96	8,54
B6	61,96	8,54
C1	86,65	13,85
C2	86,65	13,85
C3	86,65	13,85
C4	86,65	13,85
C5	86,65	13,85
C6	86,65	13,85
C7	86,65	13,85
C8	86,65	13,85
D1	128,29	20,71
D2	128,29	20,71
D3	128,29	20,71
D4	128,29	20,71
D5	128,29	20,71
D6	128,29	20,71